comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

All. 4

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse alla co - progettazione da parte di Enti del Terzo Settore finalizzata all'attuazione di un intervento di accoglienza ad alta rotazione per persone senza dimora e/o in stato di grave marginalità sociale. Periodo di intervento: nel biennio 2027 – 2028 per un periodo minimo di 6 mesi ogni anno (CUP F99G26000150004– CIG BD42BC5C21).

Schema di convenzione

Premesso che sul territorio del Comune di Trieste la situazione delle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità è molto articolata: oltre agli homeless dimoranti in città, si registra la presenza di persone singole e nuclei familiari che gravitano in città anche per periodi brevi, per le quali non è possibile la presa in carico da parte dei Servizi, ma per le quali è tuttavia necessario prevedere la messa in atto di un'azione di accoglienza di base, a rotazione veloce, per dare risposta a bisogni indifferibili che appaiono ancora più urgenti nei mesi invernali, in relazione ai disagi e ai rischi connessi al peggioramento delle condizioni atmosferiche;

considerato per la progettazione attuazione di servizi e interventi rivolti a tale fascia di popolazione l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rivolgersi ad Enti del Terzo Settore che sul territorio operano a favore di questa fascia di popolazione, avvalendosi degli strumenti di amministrazione condivisa individuati e definiti dal

d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore (CTS);

dato atto che

con determinazione dirigenziale n. ___ dd. _____ è stata attivata una procedura pubblica mediante pubblicazione di avviso per individuare Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, disponibili alla co-progettazione, per la realizzazione dell'intervento in argomento;

con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ , in esito all'esame e alla valutazione delle proposte progettuali pervenute da parte della commissione nominata con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____, sono stati ammessi alla coprogettazione _____

preso atto degli esiti del Tavolo di coprogettazione il Comune di Trieste e _____ accettano di stipulare la presente convenzione, quali partner progettuali per la realizzazione delle azioni indicate nel progetto esecutivo per l'attuazione di un intervento di accoglienza ad alta rotazione per persone senza dimora e/o in stato di fragilità e grave marginalità sociale, che gravitano, per periodi anche brevi, sul territorio del Comune di Trieste, nel rispetto di quanto definito;

visti:
la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare l'art. 118, quarto comma;

la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, all'art. 5 "Ruolo del Terzo Settore", all'art. 22, comma 1 lett. a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

il d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e, in particolare, l’art. 55 “Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore”;

le “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55- 57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)” adottate con D.M. 72 dd. 3 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

il d.lgs. n. 36/2023 “codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare, l’art. 6” Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo settore”;

tutto ciò premesso,

TRA

tra il Comune di Trieste, C.F. 00210240321, rappresentato da _____, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo municipale in piazza Unità d'Italia n. 4, il/la quale stipula il contratto in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

L’Ente /Gli Enti del Terzo Settore , di cui all’art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 _____

(per ognuno: con sede in _____- C.F. _____) iscritto al R.U.N.T.S al n° _____ sezione _____in data _____ rappresentato dal Legale rappresentate (o suo delegato),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) - PREMESSE

Le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2) - CONTENUTO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L a presente convenzione ha per contenuto l'accordo conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co- progettazione, ai sensi dell'art. 55 c. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tra il Comune di Trieste e _____ per la realizzazione, in partenariato di un intervento di accoglienza ad alta rotazione nel biennio 2027 – 2028 per un periodo minimo di 6 mesi ogni anno , rivolto a persone senza dimora e/o in stato di fragilità e grave marginalità sociale, che gravitano per periodi anche brevi, sul territorio del Comune di Trieste.

2. L'accordo oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento, garantendo l'assunzione da parte del soggetto del Terzo Settore individuato in _____, di pubbliche responsabilità nell'esercizio della funzione sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione.

3. Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale, attraverso la concessione da parte del partner istituzionale di contributi di carattere economico, ai sensi dell'art 12 della Legge della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte dell'impegno di _____ (da qui in avanti "partner progettuale"), quale ente del Terzo Settore, di provvedere nell'ambito dell'istituto della co - progettazione, alla realizzazione operativa del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, in un'ottica collaborativa per la convergenza di obiettivi.

ART. 3) - DURATA DELLA CONVENZIONE

L'accordo ha validità dalla data di avvio del progetto fino al 31.12.2028.

Quale metodologia collaborativa per la realizzazione di attività di interesse generale, oltre che di procedimento amministrativo per l'attivazione del partenariato, la co-progettazione ha una natura "circolare" per cui prevede la possibilità di essere riattivata, nell'ipotesi si manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto. con la co-progettazione. L'eventuale riattivazione della co - progettazione, non potrà comunque riguardare aspetti caratterizzanti del progetto e non potrà produrre modifiche oggetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner/ dei partner.

ART. 4) - RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA COPROGETTAZIONE

1.Le risorse pubbliche messe a disposizione dal Comune di Trieste per lo sviluppo delle attività oggetto della co- progettazione consistono nello stanziamento di un contributo anno di euro 190.000,00 per un totale pari a euro 380.000,00 per l'intera durata progettuale.

2. Le risorse economiche di cui al precedente punto 1 hanno natura riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii ed assumono funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

3. Sono considerati ammissibili solo i costi sostenuti per la realizzazione delle attività con rimborso a piè di lista delle spese vive incontrate dal/dagli ETS per la realizzazione del progetto, mentre rimane esclusa la remunerazione dei fattori di produzione interni all'ente stesso, anche in forma indiretta o attraverso rimborsi

forfettari. Non saranno ammissibili spese legate all'ordinaria amministrazione, alla formazione del personale se non specifica per l'intervento oggetto di co-progettazione, all'acquisto di beni strumentali durevoli e tutte quelle spese non specificatamente riconducibili alla proposta di progetto presentata.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà dunque nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

4. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire con cadenza _____e dovrà contenere un prospetto analitico delle spese sostenute e la copia in formato pdf. dei giustificativi di spesa.

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La rendicontazione e conseguente richiesta di liquidazione deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it

In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alle attività di progetto e dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza delle attività e dell'accordo di convenzione.

5. All'avvio delle attività verrà trasferito un anticipo pari al____% del contributo; le restanti somme fino alla quota di saldo, saranno erogate successivamente all'approvazione della rendicontazione _____ delle spese effettivamente sostenute, salvo urgenti necessità documentate dai partner.

6. Resta a carico del partner progettuale il rischio che il contributo accordato si riveli insufficiente rispetto agli obiettivi indicati dal progetto, presentato e ridefinito in sede di co- progettazione, che dovranno, in ogni caso, essere perseguiti, pena la decadenza dell'attribuzione del finanziamento e l'integrale restituzione della parte di contributo già erogata.

7. Le risorse proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale (beni strumentali, logistici, risorse umane, professionali etc.) da mettere a disposizione per la realizzazione del progetto, con riferimento all'intera durata del presente accordo, sono descritte nel quadro economico del progetto di dettaglio.

ART. 5) - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti assumono gli impegni loro derivanti secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo, per quanto di competenza.

2. In particolare il partner progettuale si impegna a:

- realizzare le attività previste dal progetto di dettaglio dell'intervento, oggetto di co- progettazione;
- mettere a disposizione le risorse proprie o autonomamente reperite di cui al comma 7 dell'art. 4 della presente convenzione, come già definite in fase di co-progettazione;
- mantenere costanti rapporti con il Comune di Trieste, Servizio Sociale Comunale per garantire la realizzazione ottimale del progetto;
- provvedere alla rendicontazione delle spese per la realizzazione dell'intervento di presentando la relativa documentazione giustificativa;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli impegni e obblighi previsti dal progetto definitivo e dalla presente convenzione.

3. Il Comune di Trieste si impegna a:

erogare il contributo nella misura e nelle modalità descritte all'art. 8

adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli impegni e obblighi previsti dal progetto definitivo e dalla presente convenzione.

ART. 6) - ASSICURAZIONI

Il partner progettuale è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose dall'autonoma realizzazione del progetto esecutivo e il Comune di Trieste è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro a riguardo.

ART. 7) – PERSONALE

Il partner progettuale si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste. Deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.lgs. 81/2008), libertà e dignità degli stessi. Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel progetto, le vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori, stabilite dalla normativa, ovvero condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di riferimento vigenti durante tutto il periodo della validità del presente contratto. Tutto il personale dipendente e i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nei confronti degli operatori impiegati e dei volontari nessun obbligo di sorta sorge a carico del Comune di Trieste. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto.

ART. 8) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

All'avvio delle attività il Comune di Trieste eroga al partner progettuale il trasferimento del __% dell'importo del contributo per la realizzazione delle attività progettuali, come descritto all'art. 4 della presente convenzione, la restante quota viene erogata al partner progettuale successivamente all'approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento per l'attività, mediante presentazione degli idonei documenti giustificativi e di una relazione illustrativa dell'intervento svolto e del registro delle presenze delle persone accolte. Ulteriori quote del contributo potranno essere erogate in anticipo su richiesta del partner in relazione alla necessità di sostenere spese urgenti da documentare.

In caso di rendicontazione delle spese per una quota inferiore a quanto già erogato all'avvio il partner progettuale si impegna a restituire la quota non rendicontata.

Non sono rendicontabili costi forfettari e spese legate all'ordinaria amministrazione, alla formazione del personale, se non specifica per l'intervento oggetto di co-progettazione, all'acquisto di beni strumentali durevoli e tutte quelle spese non specificatamente riconducibili alla proposta di progetto presentata e definita in fase di co- progettazione.

ART. 9) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il partner progettuale, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto

corrente. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del rapporto di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il partner progettuale si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11) - RINVII NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 12) – DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto gli enti a mezzo del proprio responsabile dichiarano di avere il proprio domicilio fiscale a _____, con recapito in Via

Il partner progettuale è tenuto a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata.

ART. 13) - ALLEGATI

Il progetto definitivo di dettaglio, viene allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 14) - CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 15) - SPESE E IMPOSTE.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione si intendono sempre completamente a carico del partner progettuale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 27/10/2026 10:14:22